



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 797 DEL 13/06/2024

OGGETTO: **VIA BORZOLI**
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
VEICOLARE PER L'ESECUZIONE DI SCAVO PER OPEN FIBER

IL DIRIGENTE

Premesso che SITE S.p.a. ha presentato istanza PG/2024/280310 in data 06.06.2024, con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica della viabilità in un tratto della Via Borzoli, nel territorio del Municipio VI – Medio Ponente, per l'esecuzione di lavori di scavo per posa cavo Open Fiber;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporteranno la temporanea istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri, nella via in oggetto, nel tratto compreso tra il civico 27 ed il civico 29;

Preso atto che la cantierizzazione prevista comporterà un restringimento della carreggiata, tale da non consentire il mantenimento del doppio senso di circolazione;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- confermare la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

- istituire il senso unico alternato regolato da movieri in via Borzoli nel tratto compreso tra i civici 27 e 29;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il piano di segnalamento temporaneo specifico per l'intervento in oggetto presentato dall'Impresa esecutrice in data 11.06.2024 ed il nulla osta ai fini della viabilità con le prescrizioni di competenza della polizia locale costituente titolo autorizzativo all'esecuzione immediata dei lavori, UGU-240611-4470-24;

Visti inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- L'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dal giorno 17 Giugno 2024 al giorno 28 Giugno 2024, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 17.00, nella **Via Borzoli**, nel tratto compreso tra il civico 27 ed il civico 29, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- senso unico alternato regolato da movieri durante le ore di cantierizzazione attiva (dalle ore 08:00 alle ore 17:00);

Si conferma il limite massimo di velocità di 30 km/h, già in vigore sul tratto viario.

Al termine delle operazioni di cantiere giornaliera dovrà essere ripristinata la regolamentazione della circolazione allo stato antecedente alle lavorazioni.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il

segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All’impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell’ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell’intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall’inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

